

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.5 del 27 ottobre 2005

Riunione del 6 ottobre 2005

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli
Componenti	Avv. Massimo Rosi
	Avv. Costanza Acciai

CAF/01/05 – Appello del tesserato Marco Bruttini avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale C.U. n.39 dell' 8/09/2005 di sospensione per mesi 12

Il sig. Bruttini proponeva appello alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per 12 mesi per aver svolto, senza essere più in possesso della qualifica idonea, l'attività di arbitro.

A sostegno dell'appello veniva preliminarmente posta un'eccezione procedurale ex art. 19 Reg. Giur. per aver agito la procura su denuncia di persona non legittimata in quanto non portatrice di un interesse; nel merito poi si afferma che l'incolpato non avrebbe in alcun modo esercitato pressioni per dirigere l'incontro ed anzi avrebbe agito su indicazione di componenti della FIPAV. Da ultimo si eccepiva l'omessa motivazione nell'irrogazione della sanzione nonché l'erronea applicazione delle norme da parte del primo giudice, stante anche il legittimo convincimento del Bruttini di poter comunque esercitare le funzioni di arbitro, poiché inserito nell'elenco degli "arbitri benemeriti".

All'udienza del 6 Ottobre 2005 veniva ascoltato il legale dell'appellante il quale estendeva le conclusioni dell'impugnazione con la richiesta di riduzione della sanzione irrogata in primo grado. L'appello è infondato e va respinto. Non può infatti essere accolta l'eccezione preliminare di illegittimità sia perché proposta per la prima volta in appello sia, comunque, per la regolarità dell'intero procedimento svolto. Come rettamente riportato nello stesso atto di impugnazione, è obbligo della procura federale procedere d'ufficio allorché viene a conoscenza di un fatto rilevante. Nella fattispecie, la denuncia di un organo della FIPAV costituisce la c.d. "notitia criminis" sufficiente per concretare l'interesse della procura ad agire.

Per quanto riguarda le motivazioni di merito, la sentenza del primo giudice appare rettamente motivata in relazione alla gravità del comportamento dell'incolpato. Quest'ultimo infatti, nominato arbitro benemerito proprio per aver svolto per anni l'attività di arbitro, non poteva non essere a piena conoscenza dei regolamenti federali che appunto legittimano (ai fini di dare quella certezza alle situazioni giuridiche sportive) chi è idoneo a svolgere quella funzione. Tale principio fa cadere anche quell'elemento psicologico dell'agente di essere convinto in quel momento di svolgere una funzione utile per lo sport e comunque legittimata da chi, pur non avendone i poteri, lo invitava all'azione.

Per quanto concerne la richiesta riduzione della sanzione, va considerato che il primo giudice ha inteso riconoscere una qualche attenuante mitigando la sanzione

P.Q.M.

La C.A.F. respinge l'appello, disponendo l'incameramento della tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 27.10.05